



**COMUNE DI COSTA MASNAGA**

PROVINCIA DI LECCO

[www.comune.costamasnaga.lc.it](http://www.comune.costamasnaga.lc.it)

---

CAP 23845 – TEL 031-358981 – FAX 031-879022 – P. IVA 00603040130 – COD. FISC. 82002850137

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SALE GIOCHI**

Approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 10.4.2012

## **Art. 1 - Principi generali**

1. Il presente regolamento disciplina l'apertura, il trasferimento di sede, la variazione di superficie ed il subentro nella gestione di esercizi (di seguito definiti "sale giochi") nei quali siano installati in via esclusiva sia congiuntamente che disgiuntamente:

- giochi previsti dall'art. 110, comma 7, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), approvato con R.D. 18.6.1931, n.773, cioè quelli basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica (quali, ad esempio, il gioco del biliardo, freccette, giochi di società,...);
- giochi previsti dal comma 6, lett. a) dello stesso art. 110 del T.U.L.P.S. cioè quelli basati, oltre che sull'abilità del giocatore, anche su elementi aleatori (quali, ad esempio, i cosiddetti videogiochi).

2. Per sale giochi si intendono, quindi, quei locali specificamente allestiti per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui al comma 1 nel numero previsto dall'art. 4 del Decreto del Direttore Generale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 27.7.2011 come riportato alla lett. A della tabella allegata al n. "1" al presente regolamento.

3. Le procedure amministrative contemplate dal presente regolamento sono improntate alla necessità di garantire il giusto equilibrio tra i diritti degli imprenditori, dei frequentatori di tali sale e dei cittadini in genere, salvaguardando l'ordine pubblico, la sicurezza viabilistica, la salute e la quiete pubblica.

4. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai punti di vendita di cui alle lett. B. e C. della tabella allegata "1", nei quali l'installazione dei giochi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. nel numero e nella tipologia stabiliti nella medesima tabella, è considerata puramente accessoria.

## **Art. 2 - Apertura, trasferimento di sede e variazione di superficie delle sale giochi**

1. L'apertura il trasferimento o l'ampliamento di una sala giochi, secondo quanto previsto dal presente regolamento, sono soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.c.i.a.), di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **Art. 3 - Requisiti morali**

1. Per poter presentare la S.c.i.a. relativa all'apertura di sala giochi, il titolare della ditta individuale, i legali rappresentanti delle società di persone o di capitali, che hanno potere di gestione attiva nella società, devono possedere i seguenti requisiti:

- a) non essere mai stati dichiarati falliti o, se dichiarati tali, aver ottenuto la riabilitazione;
- b) non avere riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo, fatta salva la riabilitazione;
- c) non essere stati sottoposti all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o di tendenza;
- d) non aver riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone, commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persone a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza, o resistenza all'autorità;
- e) non aver riportato condanne per reati contro la moralità pubblica e il buon costume o contro la sanità pubblica o per giochi d'azzardo o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di alcolismo o per infrazioni alla legge sul lotto o per abuso di sostanze stupefacenti;

f) non avere "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31.5.1965, n. 575" e successive modifiche (antimafia).

#### **Art. 4 - Requisiti per l'apertura di sala giochi**

1. La S.c.i.a. relativa all'apertura, al trasferimento e all'ampliamento di una sala giochi è subordinata alle seguenti condizioni e prescrizioni relative all'esercizio:

- a) i locali non devono essere ubicati in edifici di civile abitazione e/o con questi confinanti, ovvero qualora ai piani superiori sia prevista la destinazione abitativa;
- b) i locali devono essere ubicati a piano terra con entrata indipendente ed avere una superficie netta non inferiore a mq 120 e non superiore a mq 250. Per superficie netta s'intende quella costituita dall'area destinata all'esercizio dell'attività, ivi compresa quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e simili e con esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi igienici e/o altri vani accessori;
- c) l'attività deve essere svolta nel rispetto delle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, igiene pubblica, tutela ambientale, sicurezza e sorvegliabilità dei locali;
- d) al fine di rispettare il divieto previsto all'art. 110, comma 8, del T.U.L.P.S., gli apparecchi previsti dall'art. 110, comma 6, lett. a) del T.U.L.P.S., devono essere collocati in aree separate, specificamente dedicate e inaccessibili ai minori di anni diciotto, qualora nella stessa sala giochi siano installati anche apparecchi previsti dall'art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S.;
- e) la superficie complessivamente occupata da giochi ed apparecchi da divertimento, per ragioni di incolumità pubblica, non potrà superare il 60% dell'area interna destinata all'esercizio dell'attività come definita alla lett. b) del presente articolo;
- f) è vietato utilizzare, per quanto riguarda l'insegna o comunque per l'identificazione della sala giochi, il termine "Casinò" o altre definizioni che possano richiamare il gioco d'azzardo;
- g) la sala giochi deve aver la disponibilità di parcheggi prevista per le attività commerciali. In mancanza di tale disponibilità il Comune potrà valutare eventuali accordi con proprietari di altre aree limitrofe che garantiscano l'uso negli orari di apertura della sala giochi.

2. In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali o fuori dalle aree destinate all'attività di sala giochi.

3. La distanza minima di ciascuna sala giochi da scuole di ogni ordine e grado, edifici di aggregazione giovanile, case di riposo, residenze assistite, luoghi destinati al culto è fissata in metri 300, misurati secondo il percorso pedonale più breve che collega il punto di accesso della sala giochi con l'accesso alle strutture di cui sopra.

4. Nelle sale giochi può essere autorizzata la somministrazione di alimenti e bevande analcoliche solo mediante distributori automatici, da installare secondo la normativa vigente.

#### **Art. 5 - Documentazione da allegare alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività**

1. La S.c.i.a. per l'apertura di una nuova sala giochi dovrà essere presentata tramite il portale "www.impresainungiorno.gov.it", secondo la modulistica ivi prevista e disponibile anche sul sito del Comune di Costa Masnaga, nella sezione "Sportello Unico per le Attività Produttive".

2. Alla S.c.i.a. dovrà essere allegata la seguente documentazione, firmata digitalmente dal dichiarante:

- a) estremi del titolo abilitativo edilizio o condono edilizio per verificare la destinazione d'uso commerciale dei locali. Per gli edifici costruiti anteriormente al 1942 è sufficiente allegare alla visura catastale, dalla

quale risulti la destinazione d'uso commerciale, una dichiarazione di un tecnico abilitato che certifichi che non siano state apportate successive modifiche;

b) planimetria dei locali in scala 1:100, timbrata e firmata digitalmente anche da un tecnico abilitato, indicante la superficie complessiva, l'area interna destinata all'esercizio dell'attività e quella destinata agli apparecchi e congegni da gioco;

c) copia dei nulla-osta rilasciati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per gli apparecchi installati;

d) documentazione previsionale di impatto acustico ai sensi del Piano Comunale di Classificazione acustica del territorio e della normativa vigente redatta da un professionista abilitato;

e) documentazione comprovante la disponibilità dei locali.

#### **Art. 6 - Divieto di prosecuzione**

1. In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento, il responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive (S.u.a.p.), nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della S.c.i.a., adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente l'attività ed i suoi effetti entro un termine fissato in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

2. Il responsabile del Suap può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al comma 1:

a) in caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà false e mendaci, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui all'art. 19, comma 6, della legge 7.8.1990, n. 241 e all'art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 245;

b) in caso di sopravvenuta accertata carenza dei requisiti e presupposti di cui agli art. 3, 4 e 5 del presente regolamento.

#### **Art. 7 - Trasferimento di sede**

1. Il trasferimento dell'attività in altri locali è consentito nel rispetto delle norme vigenti e delle disposizioni contenute nel presente regolamento, in particolare quelle indicate al precedente art. 4.

2. La S.c.i.a. per il trasferimento di sede è, a tutti gli effetti, equivalente a quella di nuova apertura e, pertanto, segue lo stesso iter procedurale.

#### **Art. 8 - Subingresso**

1. In caso di subentro in una azienda o ramo d'azienda, la S.c.i.a. deve essere presentata al Comune entro 60 giorni dall'atto notarile, pena la decadenza dal diritto al subentro.

2. Fino alla presentazione della S.c.i.a. di subingresso non può essere esercitata l'attività.

3. Come disposto dall'art. 12 bis del Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S., articolo aggiunto dal D.P.R. 311/2001, nel caso di morte del titolare, l'erede ovvero, il subentrante nel caso in cui si tratti di impresa esercitata in forma societaria, può presentare la S.c.i.a., continuando l'attività nei tre mesi successivi dalla data della morte. L'autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione immediata dell'attività se l'interessato o il rappresentante esercente è privo dei requisiti soggettivi di cui alla normativa vigente.

### **Art. 9 - Variazione ed ampliamento di superficie**

1. La S.c.i.a. relativa a variazione di superficie del locale destinato a sala giochi dovrà essere presentata con le medesime modalità previste all'art. 5 del presente regolamento.
2. Essa dovrà essere completa degli allegati, in conformità all'art. 5 del presente regolamento e subordinata, nel caso di ampliamento, alle condizioni previste nel regolamento stesso, in particolare quelle indicate al precedente art. 3.

### **Art. 10 - Esercizio dell'attività**

1. L'esercizio dell'attività deve essere svolto nel rispetto dei disposti dell'art. 110 del T.U.L.P.S. e delle normative ad esso collegate.
2. Nelle sale giochi in cui sono installati apparecchi da gioco previsti dall'art. 110, comma 7 del T.U.L.P.S., il titolare è tenuto a far osservare il divieto di utilizzo degli stessi:
  - a) ai minori di anni 14, quando non siano accompagnati da familiare o altro parente maggiorenne;
  - b) ai minori che abbiano compiuto anni 14 ma non anni 18, quando non siano accompagnati da familiare o altro parente maggiorenne, nelle ore antimeridiane durante il periodo di apertura delle scuole.
3. Qualora il titolare della sala giochi intenda installare gli apparecchi e/o sistemi di gioco VLT (Video Lottery Terminal) di cui all'art. 110, comma 6, lett. b) del T.U.L.P.S., disciplinati dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22.1.2010, dovrà munirsi della licenza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S. rilasciata dalla Questura. Tali apparecchi dovranno essere collocati in locale dotato di impianto di videosorveglianza e con accesso separato rispetto al locale dove sono posti gli altri giochi oggetto della S.c.i.a. di cui all'art. 2.

### **Art. 11 - Orari**

1. L'esercente deve comunicare al Comune l'orario di apertura della sala giochi e renderlo noto al pubblico mediante esposizione di appositi cartelli, ben visibili, all'interno e all'esterno del locale.
2. Il Sindaco, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia, può stabilire una fascia oraria di apertura e chiusura delle sale giochi. In tal caso, l'orario dovrà rispettare la fascia oraria stabilita.

### **Art. 12 - Doveri di informazione verso il pubblico**

1. All'ingresso delle sale giochi deve essere chiaramente esposto il cartello contenente le indicazioni di utilizzo degli apparecchi.
2. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S., devono essere chiaramente visibili, espressi in lingua italiana, i valori relativi al costo della partita, le regole del gioco, la descrizione delle combinazioni vincenti, nonché la specifica autorizzazione dell'Amministrazione Autonoma di Monopoli di Stato (AAMS).

3. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui al comma 6, dell'art. 110 del T.U.L.P.S., deve essere chiaramente visibile anche il divieto di utilizzo ai minori di anni 18 di cui all'art. 110, comma 8, del T.U.L.P.S..

4. Nel locale deve essere esposta, in maniera ben visibile, la S.c.i.a. presentata al Comune di Costa Masnaga, i nulla osta dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) nonché la tabella dei giochi proibiti, approvata dal Questore di Lecco e vidimata dal Comune di Costa Masnaga.

5. Le insegne, tabelle, vetrine esterne o interne, devono essere scritte in lingua italiana; è consentito anche l'uso di lingue straniere, purché alla lingua italiana sia dato primo posto con caratteri più appariscenti.

6. Agli ingressi e all'interno dei locali della sala gioco devono essere apposti, secondo le indicazioni dell'Amministrazione Comunale, locandine/manifesti che indichino il rischio di assuefazione, abuso e dipendenza patologica da gioco e alcuni numeri di pubblica utilità relativi alla problematica del gioco d'azzardo patologico.

#### **Art. 13 - Sanzioni**

1. Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al T.U.L.P.S. sono punite a norma degli art. 17 bis, 17 ter, 17 quater, 110 e 221 bis del medesimo T.U.L.P.S..

2. Per le violazioni al presente regolamento non disciplinate da specifiche disposizioni di legge statale o regionale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

#### **Art. 14 - Disposizioni finali**

1. Le disposizioni previste nel presente regolamento si applicano alle S.c.i.a. relative a nuova apertura, trasferimento, variazione e ampliamento di superficie di sala giochi.

2. Le sale giochi esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento dovranno rispettare le disposizioni di cui agli articoli 10, 11 e 12.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia

#### **Art. 15 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore all'atto di esecutività del provvedimento di approvazione.

**ALLEGATO "1" AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SALE GIOCHI**

<b>Punti di vendita</b>	<b>Numero di apparecchi comma 6, lett. a) del T.U.L.P.S installabili</b>	<b>Numero di apparecchi comma 6, lett. b) del T.U.L.P.S installabili</b>
<p><b>A.</b> Punti di vendita con attività di gioco esclusiva</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- agenzie per le scommesse</li> <li>- negozi di gioco (art. 38 D.L. 223/2006)</li> <li>- sale bingo</li> <li>- sale gioco con solo Slot e VLT</li> <li>- sale giochi</li> </ul> <p>Punti di vendita assimilabili con somministrazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- massimo 4 apparecchi fino a 20 mq</li> <li>- oltre i 20 mq n. 1 apparecchio ogni ulteriori 5 mq fino ad un massimo di n. 75 apparecchi</li> </ul>	<p>Da 50 a 100 metri quadrati fino a 30 vlt;</p> <p>tra 101 e 300 metri quadrati fino a 70 vlt;</p> <p>oltre 300 metri quadrati fino a 150 vlt;</p>
<p><b>B.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- punti vendita gioco (art. 38, commi 2 e 4 D.L. 223/2006) aventi altra attività principale</li> <li>- rivendite di tabacchi ricevitorie lotto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- massimo n. 2 apparecchi fino a 10 mq</li> <li>- massimo n. 4 apparecchi fino a 20 mq</li> <li>- oltre i 20 mq n. 1 apparecchio ogni ulteriori 10 mq sino ad un massimo di n. 8 apparecchi.</li> </ul>	<p>Installabilità non consentita</p>
<p><b>C.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bar ed esercizio simile</li> <li>- ristorante ed esercizio simile</li> <li>- edicole</li> <li>- esercizi commerciali</li> <li>- altri esercizi pubblici diversi da quelli di cui sopra</li> <li>- circoli privati</li> <li>- altre aree aperte al pubblico autorizzate ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- massimo n. 2 apparecchi fino a 15 mq</li> <li>- massimo n. 4 apparecchi fino a 30 mq</li> <li>oltre i 30 mq e fino a 100 mq massimo n. 6 apparecchi</li> <li>- oltre i 100 mq massimo n. 8 apparecchi</li> </ul>	<p>Installabilità non consentita</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alberghi o esercizi simili</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- massimo n. 10 apparecchi</li> </ul>	<p>Installabilità non consentita</p>